

PROPOSTA
prima lettura

Ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino Ufficiale nn. 40/00, 30/01, 29/03 e Gazzetta Ufficiale della RS nn. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18), dell'articolo 30 dello Statuto del Comune di Isola (Bollettino Ufficiale del Comune di Isola nn. 15/99, 17/12, 6/04 e 3/18- testo consolidato ufficiale), dell'articolo 17 dello Statuto del Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della RS nn. 5/2014 – testo consolidato ufficiale, 35/17 e 43/18) e dell'articolo 17 dello Statuto del Comune di Ancarano (Gazzetta Ufficiale della RS n. 17/15) e in conformità all'articolo 49/a della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della RS nn. 94/07 – testo unico ufficiale, 27/08 – Sentenza della CC, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – Sentenza della CC, 40/12 – Sigla: ZUJF, 14/15 – Sigla: ZUUJFO, 76/16 – Sentenza della CC, 11/18 – Sigla: ZSPDLS-1, 30/18), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, riunitosi alla XY seduta ordinaria in data, il Consiglio comunale del Comune di Isola, riunitosi alla XY seduta ordinaria, in data, il Consiglio comunale del Comune di Pirano, riunitosi alla sua XY seduta ordinaria in data, e il Consiglio comunale del Comune di Ancarano, riunitosi alla XY seduta ordinaria in data....., approvano il seguente

DECRETO
sull'istituzione dell'amministrazione comunale congiunta
»Medobčinska uprava Istre – Amministrazione intercomunale dell'Istria«

I Disposizioni generali

Articolo 1
(contenuto del decreto)

- (1) Con il presente decreto il Comune città di Capodistria, il Comune di Isola, il Comune di Pirano e il Comune di Ancarano (nel testo a seguire: comuni fondatori) istituiscono l'amministrazione comunale congiunta (nel testo a seguire: ACC), determinano il suo nome e la sua sede, l'area di lavoro, l'organizzazione interna, la direzione e la garanzia dei mezzi e di altre condizioni per il suo operato.
- (2) Il decreto determina i diritti e gli obblighi dei comuni fondatori e dei loro organi in relazione all'ACC e nei rapporti reciproci.
- (3) I termini utilizzati nel presente decreto che si riferiscono a persone e sono scritti nella forma grammaticale maschile, sono utilizzati quali neutrali per il sesso femminile e maschile.

Articolo 2
(area di lavoro)

- (1) I comuni fondatori istituiscono l'ACC per l'attuazione congiunta delle mansioni dell'amministrazione comunale nei seguenti settori:
 - vigilanza e ispettorato comunale,
 - servizio di guardia municipale,
 - protezione civile,
 - protezione antincendio,
 - revisione interna,
 - tutela dell'ambiente, e
 - assetto del territorio e del mare.
- (2) Ogni comune fondatore può decidere di espletare una o più mansioni di cui al comma precedente in modo indipendente nell'ambito della propria amministrazione comunale; detta decisione viene regolata da apposito contratto, definito nell'articolo 5 del presente decreto.

Articolo 3
(denominazione e sede dell'amministrazione congiunta)

- (1) La denominazione dell'ACC è Medobčinska uprava Istre – Amministrazione intercomunale dell'Istria.

- (2) L'ACC può utilizzare per la denominazione anche l'abbreviazione AI dell'Istria o AII.
- (3) Il comune sede dell'ACC è il Comune città di Capodistria.
- (4) L'ACC svolge le mansioni presso la propria sede e in modo dislocato nei territori degli altri comuni fondatori.
- (5) L'ACC utilizza un timbro di forma circolare. Lungo il bordo esterno del timbro figura la denominazione ACC, come specificato nel primo comma del presente articolo, nella parte centrale del timbro invece l'abbreviazione AII, come specificato nel secondo comma del presente articolo.
- (6) Le denominazioni e i contrassegni dell'ACC sono in lingua slovena e in lingua italiana.

Articolo 4 **(diritti di fondatore)**

- (1) I diritti di fondatore dei comuni, tranne l'approvazione delle modifiche e integrazioni al presente decreto e la garanzia dei mezzi di bilancio per l'attività dell'ACC che competono ai Consigli comunali dei comuni fondatori, vengono esercitati a nome dei comuni fondatori dai loro Sindaci.
- (2) I Sindaci dei comuni fondatori approvano su proposta del dirigente dell'ACC il piano dell'organico e il programma annuale di lavoro dell'ACC, nonché convalidano il piano finanziario dell'ACC. I Sindaci dei comuni fondatori controllano l'operato dell'ACC e presentano le linee guida congiunte in merito alle questioni di organizzazione e attività dell'ACC.
- (3) Alla votazione ciascun Sindaco ha un voto. Per approvare le decisioni è necessario il consenso di tutti i comuni fondatori.
- (4) Se ciò risulta necessario per l'attività incontrastata dell'ACC, il Sindaco del comune sede può adottare, con la dovuta diligenza, una soluzione temporanea.

Articolo 5 **(rapporti reciproci dei comuni fondatori)**

I Sindaci stipulano il contratto sui diritti e obblighi reciproci, nel quale definiscono in dettaglio anche i diritti e gli obblighi dei comuni fondatori nei confronti dell'ACC, il tipo e l'estensione delle mansioni, la modalità, gli obblighi e l'importo del finanziamento dell'ACC, l'attuazione dei compiti amministrativi, tecnici, finanziari, di supporto e di altro tipo per l'ACC e altre questioni, importanti per il lavoro incontrastato dell'ACC. Il contratto comprende anche l'allegato relativo alla suddivisione delle spese per la singola mansione e per il singolo comune fondatore.

II Mansioni e organizzazione del lavoro

Articolo 6 **(mansioni e unità organizzative dell'ACC)**

- (1) L'ACC svolge le mansioni amministrative, tecniche e di incentivazione delle amministrazioni comunali dei comuni fondatori e le altre mansioni in conformità alle leggi, alle disposizioni di legge e alla normativa dei comuni fondatori che rientrano nei settori di lavoro dell'ACC, per le quali la stessa è stata istituita e per le quali ogni comune l'ha autorizzata.
- (2) L'ACC si compone delle seguenti unità organizzative:
 - Ispettorato intercomunale,
 - Servizio intercomunale di guardia municipale,
 - Servizio intercomunale per la protezione e il soccorso,
 - Revisione interna intercomunale, e
 - Servizio intercomunale per l'assetto del territorio e del mare e per la tutela dell'ambiente.
- (3) Per una più efficace realizzazione delle singole mansioni amministrative, per svolgere le singole funzioni e determinati compiti professionali-tecnici, organizzativi ed altri, nelle unità organizzative si possono istituire unità organizzative interne, quali filiali, reparti, dipartimenti ovv. unità organizzativa interna

con denominazione diversa, se si addice di più alla natura della sua mansione; ciò viene definito in dettaglio nell'atto sull'organizzazione interna e sulla classificazione dei posti di lavoro dell'ACC.

Articolo 7 **(Ispettorato intercomunale)**

- (1) L'Ispettorato intercomunale è un organo sanzionatorio dei comuni fondatori per l'espletamento delle mansioni di vigilanza comunale in conformità alla normativa dei comuni fondatori e alle altre disposizioni che gli conferiscono la competenza in materia.
- (2) La sede dell'Ispettorato intercomunale è presso la sede dell'ACC.
- (3) L'Ispettorato intercomunale può disporre di filiali nel territorio del singolo comune fondatore; lo si decide nell'atto sull'organizzazione interna e sulla classificazione dei posti di lavoro dell'ACC.
- (4) L'Ispettorato intercomunale può essere gestito dal dirigente dell'Ispettorato intercomunale, in caso di istituzione di filiali, ogni filiale può avere il proprio dirigente.
- (5) Le mansioni dell'Ispettorato intercomunale vengono esercitate dagli ispettori comunali in qualità di pubblici ufficiali con particolari deleghe e responsabilità.
- (6) Gli ispettori comunali gestiscono il procedimento sanzionatorio e deliberano in merito alle trasgressioni di competenza comunale, come stabilite dalle disposizioni statali e comunali del singolo comune fondatore.
- (7) Le ammende pagate per le trasgressioni, rilasciate dall'ispettore comunale, rappresentano entrata del bilancio del comune, nell'area del quale è stata commessa la trasgressione ovv. dove è stata violata la norma.
- (8) Il tipo e l'estensione delle mansioni, svolte dall'Ispettorato intercomunale per il singolo comune fondatore vengono stabiliti nel contratto di cui all'articolo 5 del presente articolo ovv. in dettaglio nel programma di lavoro.

Articolo 8 **(Servizio intercomunale di guardia municipale)**

- (1) Il Servizio intercomunale di guardia municipale è un organo sanzionatorio dei comuni fondatori per l'espletamento delle mansioni di guardia municipale, come stabilite dalla legge, dalle disposizioni di legge e dalla normativa dei comuni fondatori.
- (2) La sede del Servizio intercomunale di guardia municipale è presso la sede dell'ACC.
- (3) Il Servizio intercomunale di guardia municipale può istituire filiali nel territorio del singolo comune fondatore; lo si decide nell'atto sull'organizzazione interna e sulla classificazione dei posti di lavoro dell'ACC.
- (4) Il Servizio intercomunale di guardia municipale può essere gestito dal dirigente del Servizio intercomunale di guardia municipale, in caso di istituzione di filiali, ogni filiale può avere il proprio dirigente.
- (5) Svolgono i compiti della guardia municipale le guardie municipali in qualità di pubblici ufficiali con particolari deleghe e responsabilità.
- (6) I pubblici ufficiali con delega del Servizio intercomunale di guardia municipale gestiscono il procedimento sanzionatorio e deliberano in merito alle trasgressioni di competenza del Servizio di guardia municipale.
- (7) Le ammende pagate per le trasgressioni, rilasciate dalla guardia municipale, rappresentano entrata del bilancio del comune, nell'area del quale è stata commessa la trasgressione ovv. dove è stata violata la norma.

- (8) Il tipo e l'estensione delle mansioni, svolte dal Servizio intercomunale di guardia municipale per il singolo comune fondatore, vengono stabiliti nel contratto di cui all'articolo 5 del presente articolo ovv. in dettaglio nel programma di lavoro.

Articolo 9

(Servizio intercomunale per la protezione e il soccorso)

- (1) Il Servizio intercomunale per la protezione e il soccorso svolge le mansioni di tutela, protezione, soccorso e assistenza in occasione di intemperie naturali e altri disastri (compiti della protezione civile), nonché le altre mansioni del settore della protezione antincendio nel territorio dei comuni fondatori.
- (2) La sede del Servizio intercomunale per la protezione e il soccorso è presso la sede dell'ACC.
- (3) Le mansioni di tutela, protezione, soccorso e assistenza in occasione di intemperie naturali e altri disastri sono:
- valutazione intercomunale e comunale del pericolo e stesura di piani di protezione e soccorso,
 - assetto del sistema di protezione, soccorso e assistenza in conformità alla legislatura,
 - monitoraggio del pericolo, informazione ed allarme della popolazione in caso di pericoli imminenti,
 - garanzia di comunicazioni elettroniche per le necessità di protezione, soccorso e assistenza in conformità al sistema unico informativo e di comunicazione,
 - pianificazione e attuazione di misure di protezione,
 - organizzazione, sviluppo e gestione della protezione personale e reciproca,
 - organizzazione, gestione e attuazione della protezione, del soccorso e dell'assistenza nel territorio dei comuni fondatori,
 - determinazione, organizzazione e sistemazione di organi, unità e servizi della Protezione civile e degli altri organi di protezione, soccorso e assistenza nei comuni fondatori,
 - garanzia dei mezzi urgenti per l'alloggio provvisorio in caso di intemperie naturali e altri disastri,
 - determinazione e attuazione dei programmi di abilitazione di rilevanza intercomunale e comunale,
 - armonizzazione dei piani e di altri preparativi per la protezione, il soccorso e l'assistenza con i comuni vicini e con lo Stato,
 - garanzia delle condizioni elementari di vita e l'eliminazione delle conseguenze di intemperie naturali e altri disastri,
 - determinazione di organizzazioni di rilevanza particolare per la protezione, il soccorso e l'assistenza nei comuni fondatori,
 - cooperazione internazionale nel settore della protezione, del soccorso e dell'assistenza in conformità alle disposizioni vigenti, e
 - attuazione di altre mansioni del settore della protezione e del soccorso in conformità alle disposizioni vigenti.
- (4) Sono compiti del settore della protezione antincendio:
- garantire l'organizzazione e l'attuazione del servizio dei vigili del fuoco quale servizio pubblico,
 - redigere le proposte delle disposizioni del settore della protezione antincendio,
 - redigere le proposte dei programmi e dei piani annuali antincendio,
 - pianificare e svolgere le misure di protezione antincendio, e
 - realizzare altri compiti rientranti nel settore della protezione antincendio in conformità alla legislazione vigente in materia.
- (5) Può dirigere il Servizio intercomunale per la protezione e il soccorso il dirigente del Servizio intercomunale per la protezione e il soccorso.
- (6) Nel contratto di cui all'articolo 5 del presente decreto ovv. nel programma di lavoro si stabilisce il tipo e l'estensione dei compiti che il Servizio intercomunale per la protezione e il soccorso svolge per il singolo comune fondatore.
- (7) Le spese di redazione della necessaria documentazione e le altre spese relative ai progetti degli esercenti esterni, commissionati dal Servizio intercomunale per la protezione e il soccorso, sono a carico dei comuni fondatori.

Articolo 10
(Revisione interna intercomunale)

- (1) La Revisione interna intercomunale svolge le mansioni relative alla revisione interna per i comuni fondatori, le loro comunità locali, gli enti pubblici e gli altri esercenti dei servizi pubblici che sono utenti del bilancio.
- (2) La Revisione interna intercomunale opera in modo autonomo e indipendente quale unità organizzativa che risponde direttamente ai Sindaci dei comuni fondatori ovv. dei comuni, per i quali svolge la revisione interna e che relaziona direttamente.
- (3) La sede della Revisione interna intercomunale è presso la sede dell'ACC.
- (4) Può dirigere la Revisione interna intercomunale il dirigente, che nell'ambito delle sue autorizzazioni risponde della legalità e della professionalità dell'operato della Revisione interna intercomunale. Dell'attuazione dei compiti che rientrano nella competenza del singolo comune fondatore risponde al Sindaco di detto comune; dell'operato della Revisione interna intercomunale invece insieme a tutti i Sindaci dei comuni fondatori.
- (5) Sono compiti della revisione interna:
 - revisione interna e consulenza in merito alla gestione dei rischi, ai controlli interni e ai procedimenti di gestione,
 - assicurare il controllo indipendente dei sistemi di gestione finanziaria e dei controlli, con l'obiettivo di garantire il rispetto dei principi di legalità, trasparenza, efficacia, successo e diligenza nell'operato dei comuni e degli utenti del bilancio, cui fondatori sono i comuni ovv. nei quali i comuni hanno una quota o cofinanziano la loro attività,
 - stesura della metodologia per l'operato della revisione interna che rende possibile l'introduzione di metodi e tecniche contemporanei,
 - stesura del piano di lavoro annuale e a lungo termine,
 - stesura delle relazioni annuali sull'operato dell'unità organizzativa,
 - collaborazione con i revisori esterni, e
 - attuazione di altri compiti relativi alla revisione interna in conformità alle disposizioni vigenti in materia.
- (8) Nel contratto di cui all'articolo 5 del presente decreto ovv. nel programma di lavoro si stabilisce il tipo e l'estensione dei compiti che la Revisione interna intercomunale svolge per il singolo comune fondatore.

Articolo 11
(Servizio intercomunale per l'assetto del territorio e del mare e la tutela dell'ambiente)

- (1) Il Servizio intercomunale per l'assetto del territorio e del mare e la tutela dell'ambiente svolge le mansioni relative all'assetto del territorio e del mare e le mansioni relative alla tutela dell'ambiente.
- (2) La sede del Servizio intercomunale per l'assetto del territorio e del mare e la tutela dell'ambiente è presso la sede dell'ACC.
- (3) I compiti relativi all'assetto del territorio e del mare e alla tutela dell'ambiente sono:
 - armonizzazione e collaborazione nella pianificazione territoriale e di sviluppo relativo alla fascia costiera, su iniziativa del comune fondatore,
 - stesura delle ideazioni programmatiche per l'approvazione del piano regolatore regionale nel settore della pianificazione relativa alla fascia costiera e al mare, previa approvazione da parte dei comuni fondatori,
 - stesura degli atti territoriali a livello intercomunale,
 - stesura delle proposte dei contenuti strategici, che approvano i comuni fondatori, per l'inclusione nella Strategia di sviluppo territoriale della Slovenia,
 - armonizzazione e collaborazione nella stesura di misure territoriali e di gestione relative al mare e alla fascia costiera,
 - collaborazione nella stesura di linee guida per la stesura di atti territoriali strategici e attuativi per gli interventi nella fascia costiera, su iniziativa del comune fondatore,
 - collaborazione con le competenti istituzioni nella stesura del programma regionale di sviluppo e di altri documenti strategici relativi al finanziamento dei provvedimenti relativi al mare e alla fascia costiera,

- armonizzazione e collaborazione nella pianificazione territoriale marittima,
 - collaborazione con i competenti servizi statali ed altri nel settore della gestione della costa e del mare, nella stesura di atti territoriali regionali e di atti territoriali statali in base a prese di posizione intercomunali armonizzate,
 - collaborazione nella stesura di programmi di tutela dell'ambiente, programmi operativi, ricerche sulla vulnerabilità dell'ambiente per il territorio dei comuni fondatori,
 - attuazione dei compiti di urbanista municipale, su iniziativa del comune fondatore,
 - gestione dei procedimenti di verifica urbanistica per i comuni fondatori, e
 - svolgimento di altri compiti su richiesta dei comuni fondatori, relativi alla pianificazione e all'assetto del territorio e del mare e alla tutela dell'ambiente.
- (4) È necessaria l'approvazione preliminare delle ideazioni per l'armonizzazione e la collaborazione con gli enti titolari all'assetto dell'ambiente e delle altre istituzioni a livello statale da parte dei comuni fondatori.
- (5) Può dirigere il Servizio intercomunale per l'assetto del territorio e del mare e la tutela dell'ambiente il dirigente del Servizio intercomunale per l'assetto del territorio e del mare e la tutela dell'ambiente.
- (6) Nel contratto di cui all'articolo 5 del presente decreto ovv. nel programma di lavoro si stabilisce il tipo e l'estensione dei compiti che il Servizio intercomunale per l'assetto del territorio e del mare e la tutela dell'ambiente svolge per il singolo comune fondatore.
- (7) Le spese di redazione della necessaria documentazione e le altre spese relative ai progetti degli esercenti esterni, richiesti dal Servizio intercomunale per l'assetto del territorio e del mare e la tutela dell'ambiente sono a carico dei comuni fondatori.

II Modalità di lavoro

Articolo 12

(competenza di deliberazione nelle pratiche)

- (1) Nell'espletamento delle mansioni amministrative e di altre autorizzazioni pubbliche, l'ACC opera quale organo del comune fondatore, nella cui competenza territoriale rientra la pratica.
- (2) L'ACC è competente per la deliberazione di 1° grado nelle pratiche amministrative, per le quali è organizzata, in conformità alle sue autorizzazioni e competenze.
- (3) Nell'espletamento delle mansioni, l'ACC è tenuta a rispettare le direttive del Sindaco e del direttore dell'amministrazione comunale del comune fondatore, nella cui competenza territoriale rientra la pratica ovv. per il quale svolge i compiti e per il quale il comune cofondatore l'ha autorizzata. In merito alle questioni generali relative all'organizzazione e all'operato dell'ACC, la stessa è tenuta a operare in armonia con le direttive comuni di tutti i comuni fondatori.
- (4) Il direttore dell'amministrazione comunale del comune fondatore, nella cui competenza territoriale rientra la pratica, delibera in merito all'espulsione del dirigente dell'ACC o dell'impiegato nello svolgimento dei compiti amministrativi. In caso di espulsione del dirigente dell'ACC delibera in definitiva.
- (5) Negli atti, rilasciati dai pubblici ufficiali autorizzati dell'ACC, nell'intestazione figura la denominazione ACC, e vengono rilasciati in nome del comune competente per territorio, al quale vengono sempre recapitati per conoscenza.
- (6) L'impiegato pubblico nell'amministrazione congiunta risponde dei danni, causati in modo illecito intenzionalmente o per negligenza al datore di lavoro nell'ambito dell'operato o in relazione all'operato. Per i danni, causati al lavoro o in relazione al lavoro in modo illecito dall'impiegato pubblico dell'ACC a soggetti terzi, rispondono solidamente nei confronti di detto soggetto i comuni fondatori, in nome dei quali è stato svolto il lavoro, e cioè nella quota proporzionale, calcolata in conformità al programma annuale di lavoro e al piano finanziario. L'assicurazione della responsabilità civile generale per l'impiegato pubblico dell'ACC è stipulata nell'ambito del comune di sede.

Articolo 13
(dirigente dell'amministrazione comunale congiunta)

- (1) L'ACC è diretta dal dirigente dell'ACC, nominato e revocato, previo consenso dei Sindaci dei comuni fondatori, come stabilito nell'articolo 4 del presente decreto, dal Sindaco del comune di sede in conformità alla vigente legislazione.
- (2) Il dirigente dell'ACC ha lo status di funzionario integrato nel ruolo e deve avere assolto al minimo il VII grado di istruzione, come prescritto dal sistema di qualificazione dell'istruzione e dell'abilitazione, stabilito per legge.
- (3) Si stabiliscono le condizioni del posto di lavoro di dirigente dell'ACC con atto sull'organizzazione interna e sulla classificazione dei posti di lavoro.

Articolo 14
(responsabilità del dirigente dell'amministrazione intercomunale)

- (1) Il dirigente dell'ACC risponde dell'espletamento delle mansioni, rientranti nella competenza territoriale del singolo comune fondatore, al Sindaco e al direttore dell'amministrazione comunale di detto comune; in merito alle questioni generali di organizzazione e attività dell'ACC invece nel completo ai Sindaci dei comuni fondatori.
- (2) Il dirigente dell'ACC rappresenta l'ACC. Nell'ambito delle proprie autorizzazioni risponde della legalità, qualità ed efficacia dell'operato dell'ACC, organizza i compiti, cura la stesura e l'attuazione del programma di lavoro, relazione l'ACC in merito all'operato, delibera nelle pratiche amministrative di competenza dell'ACC e svolge tutti gli altri compiti, necessari all'operato regolare, tempestivo, efficiente e professionale dell'ACC.

Articolo 15
(datore di lavoro)

- (1) Il comune, dove l'ACC ha la propria sede, ha per gli impiegati pubblici dell'ACC lo status di datore di lavoro. Gli impiegati pubblici stipulano il rapporto di lavoro con il Comune città di Capodistria.
- (2) I diritti e gli obblighi del datore di lavoro spettano al Sindaco del comune sede ovv. al soggetto autorizzato dallo stesso.

Articolo 16
(atto sulla classificazione dei posti di lavoro e sull'organizzazione interna)

- (1) L'atto sull'organizzazione interna e sulla classificazione dei posti di lavoro dell'ACC va approvato su proposta del dirigente dell'ACC dal Sindaco del comune, dove l'amministrazione congiunta ha sede, in conformità all'articolo 4 del presente decreto.
- (2) Il Sindaco del comune sede delibera in merito alla stipulazione o alla cessazione del rapporto di lavoro degli impiegati nell'ACC in conformità al piano dell'organico.

III Mezzi per l'operato

Articolo 17
(garanzia dei mezzi per l'operato)

- (1) I mezzi per l'operato dell'ACC, inclusi i mezzi materiali ed altri mezzi necessari, vengono garantiti dai comuni fondatori per l'espletamento delle mansioni che l'ACC svolge per tutti i comuni fondatori, di regola nella seguente proporzione:
 - Comune città di Capodistria: 53 %,
 - Comune di Isola: 21 %,
 - Comune di Pirano: 21 %, e
 - Comune di Ancarano: 5 %.
- (2) Se il tipo di lavoro lo richiede, le spese possono essere anche suddivise in relazione alla mole di lavoro per il singolo comune, o in merito al valore dell'investimento nel territorio del singolo comune, o

combinando dette modalità, da definire comunque nel programma annuale di lavoro, nel contratto di cui all'articolo 5 del presente decreto, nel piano finanziario e nel piano dell'organico, che approvano i Sindaci dei comuni fondatori alla modalità, stabilita nell'articolo 4 del presente decreto.

- (3) I mezzi necessari all'operato vengono calcolati in relazione ai compiti, al singolo posto di lavoro e vengono suddivisi solamente tra i comuni fondatori, per i quali gli impiegati svolgono i compiti.
- (4) La suddivisione dei mezzi necessari per il singolo comune fondatore viene definita per il singolo anno di bilancio in base al piano dell'organico e al piano finanziario, nonché in base al programma annuale di lavoro che comprende la suddivisione delle spese per il singolo compito e per il singolo comune fondatore.
- (5) A prescindere dalla disposizione del primo comma del presente articolo i mezzi per l'operato dell'Ispettorato intercomunale e del Servizio intercomunale di guardia municipale vengono garantiti dal comune fondatore nella parte, stabilita in base al numero necessario di impiegati pubblici nella singola unità organizzativa o filiale; lo si stabilisce nel contratto di cui all'articolo 5 del presente decreto.
- (6) Nel caso il cui l'ACC non svolge determinati compiti di cui al primo comma dell'articolo 2 del presente decreto per il singolo comune fondatore, lo stesso non è tenuto a finanziarla; lo si stabilisce nel contratto di cui all'articolo 5 del presente decreto.
- (7) I comuni fondatori garantiscono i mezzi per l'operato dell'ACC nei loro bilanci di previsione.

Articolo 18 **(piano finanziario)**

- (1) I mezzi per l'operato dell'ACC vengono specificati nel piano finanziario dell'ACC.
- (2) L'ACC è utente diretto del bilancio di previsione del comune sede.
- (3) Il piano finanziario dell'ACC, approvato su proposta del dirigente dell'ACC dai Sindaci dei comuni fondatori, come stabilito nell'articolo 4 del presente decreto, è incluso nel bilancio di previsione del comune sede.
- (4) I comuni fondatori che non sono comune sede, garantiscono i mezzi finalizzati per l'attività dell'ACC nei piani finanziari dei propri comuni in una particolare voce di bilancio. Presentando il bilancio di previsione per l'approvazione del Consiglio comunale, presentano anche il piano finanziario dell'ACC quale particolare allegato.
- (5) Il Sindaco del comune sede ovv. il dirigente dell'ACC o altro soggetto autorizzato dallo stesso risponde della realizzazione del piano finanziario dell'ACC.
- (6) L'organo che emana l'ordinanza relativa ai mezzi del piano finanziario dell'ACC è il Sindaco del comune sede ovv. il dirigente dell'ACC o altri impiegati pubblici dell'ACC, autorizzati dallo stesso. Il dirigente dell'ACC è anche l'amministratore delle entrate e delle uscite.
- (7) Il dirigente dell'ACC relaziona annualmente i comuni fondatori in merito alla realizzazione del programma di lavoro e del piano finanziario.

Articolo 19 **(garanzia dei locali e delle attrezzature per il lavoro)**

- (1) Le spese per l'acquisto o il noleggio delle attrezzature, necessarie per l'operato dell'ACC presso la sede dell'ACC vengono garantite dal comune di sede dell'ACC in conformità alle disposizioni relative agli appalti pubblici. Le spese per l'acquisto o il noleggio delle attrezzature, necessarie all'operato dell'ACC presso le filiali dell'ACC ovv. in altre unità dislocate, vengono garantiti dal comune fondatore, nel territorio del quale opera la filiale ovv. l'unità dislocata; lo si stabilisce il dettaglio nel contratto di cui all'articolo 5 del presente decreto.
- (2) I comuni fondatori suddividono le spese per l'utilizzo dei locali amministrativi, le spese di acquisto e utilizzo delle attrezzature, le spese di esercizio, le spese di manutenzione e dei servizi, necessari

all'attività dell'ACC, nella proporzione, come stabilita nel primo comma dell'articolo precedente; tranne le spese relative alle filiali e alle unità dislocate, di cui si incarica il comune interessato; lo si stabilisce in dettaglio nel contratto di cui all'articolo 5 del presente decreto.

Articolo 20

(garanzia delle mansioni di supporto per l'attività dell'ACC)

- (1) L'amministrazione comunale del comune di sede dell'ACC, espleta per l'ACC di regola le seguenti mansioni di supporto:
 - ufficio protocollo,
 - mansioni legate all'organico,
 - mansioni legate al settore delle finanze e della contabilità,
 - relazioni con il pubblico,
 - supporto informatico e delle tecnologie informatiche e di comunicazione, e
 - altre mansioni di supporto, necessarie all'attività incontrastata dell'ACC, tranne i compiti svolti dal singolo comune fondatore per la propria filiale a causa della natura dell'attività.
- (2) L'estensione delle mansioni del comune di sede, dei diritti e gli obblighi dei comuni fondatori in relazione allo svolgimento delle mansioni di supporto di cui all'articolo precedente del presente decreto vengono stabiliti in dettaglio nel contratto di cui all'articolo 5 del presente decreto.
- (3) Le spese di espletamento delle mansioni di supporto di cui al presente articolo vengono suddivise in conformità all'articolo 17 del presente decreto; lo si stabilisce in dettaglio nel contratto di cui all'articolo 5 del presente decreto.

IV Diritti e obblighi reciproci dei comuni fondatori

Articolo 21

(modifica dell'istituzione)

- (1) Per ogni modifica dell'istituzione è necessaria la modifica dell'atto di istituzione.
- (2) Il dirigente dell'ACC redige la modifica dell'atto di istituzione.

Articolo 22

(adesione di ulteriori comuni)

- (1) Un ulteriore comune può aderire all'amministrazione congiunta, se il Consiglio comunale del comune in questione approva l'atto di istituzione e se concordano con l'adesione tutti i comuni fondatori. Si considera che i comuni fondatori concordano con l'adesione di un ulteriore comune, quando i rispettivi Consigli comunali approvano l'atto di istituzione relativo all'adesione.
- (2) Il dirigente dell'ACC esegue il computo dei mezzi necessari all'operato dell'amministrazione congiunta in conformità all'articolo 17 del presente decreto.
- (3) Prima dell'adesione, il nuovo comune corrisponde la parte proporzionale delle spese di acquisto delle attrezzature comuni, come evidente dal valore di acquisto e che si commisura in base al cofinanziamento di cui all'articolo 17 del presente decreto, tranne in caso di accordo diverso da parte dei comuni fondatori, ma comunque per ragioni motivate.

Articolo 23

(ritiro del singolo comune)

- (1) Se il comune esprime interesse di ritirarsi dall'ACC, deve annunciare il proprio ritiro per iscritto al dirigente dell'ACC e ai Sindaci dei comuni fondatori almeno sei (6) mesi prima della conclusione dell'anno di bilancio. Il comune si ritira con dichiarazione unilaterale, approvata in seno al suo Consiglio comunale, da inviare ai comuni fondatori.
- (2) Il dirigente dell'ACC esegue il computo dei mezzi necessari all'operato dell'amministrazione congiunta in conformità all'articolo 17 del presente decreto.

- (3) Il comune che si ritira dall'ACC è tenuto a garantire i mezzi per il funzionamento dell'ACC nella parte proporzionale per tutti gli obblighi, insorti fino alla conclusione dell'anno di bilancio, nel quale ha presentato la dichiarazione sul ritiro, in conformità al primo comma del presente articolo e coprire nella stessa proporzione le spese di eventuali impiegati eccedenti.
- (4) Nel caso in cui un comune si ritira e gli altri comuni concordano che il numero degli impiegati pubblici nell'ACC non venga modificato, il comune in ritiro, alla conclusione dell'anno di bilancio, nel quale ha presentato la dichiarazione sul ritiro, non ha obblighi né diritti nei confronti degli impiegati pubblici dell'ACC.
- (5) Nel caso in cui il numero di impiegati pubblici dell'ACC sia eccedente per gli altri comuni fondatori, il comune fondatore che si ritira dall'ACC, acquisisce detti impiegati pubblici eccedenti, che erano stati trasferiti da detto comune fondatore all'ACC, se sussiste necessità di detti impiegati presso il comune fondatore. Nel caso in cui nemmeno nel comune fondatore che si ritira sussiste necessità di detti impiegati, si applicano le disposizioni della legislazione che regola i rapporti di lavoro. I diritti degli impiegati pubblici eccedenti, trasferiti dal comune fondatore che si ritira, vengono garantiti nel completo da detto comune. Per gli impiegati pubblici, assunti ex novo e non trasferiti dai comuni fondatori che diventano eccedenti a causa del ritiro del singolo comune fondatore, il singolo comune fondatore garantisce i diritti per ogni impiegato pubblico nella proporzione del singolo comune, come specificato nell'articolo 17 del presente decreto nel momento in cui l'impiegato pubblico dell'ACC diventa eccedente.
- (6) Il comune può ritirarsi quale fondatore quando corrisponde tutti gli obblighi, insorti entro la conclusione dell'anno di bilancio, nel quale ha presentato la dichiarazione di ritiro, in conformità al primo comma del presente articolo o v. quando corrisponde tutti gli obblighi, insorti entro il termine, stabilito dai comuni nell'accordo di cui al quinto comma del presente articolo e quando corrisponde le spese di eventuali impiegati eccedenti.
- (7) I diritti e gli obblighi relativi al ritiro del comune dall'ACC vengono regolati in dettaglio nel contratto di cui all'articolo 5 del presente decreto.

Articolo 24

(rinuncia all'espletamento della singola mansione da parte del comune)

- (1) Se uno dei comuni fondatori esprime l'interesse a rinunciare all'espletamento di una delle mansioni che svolge l'ACC per lo stesso, il Sindaco di detto comune deve annunciare per iscritto al dirigente dell'ACC la rinuncia dall'espletamento della mansione almeno sei (6) mesi prima della conclusione dell'anno di bilancio. Il dirigente dell'ACC è tenuto quindi a informare immediatamente in merito alla rinuncia i Sindaci dei comuni fondatori, con i quali il comune fondatore che rinuncia ai compiti, ha trasferito l'espletamento delle mansioni all'ACC.
- (2) Il dirigente dell'ACC esegue il computo dei mezzi necessari per l'attività dell'ACC in conformità all'articolo 17 del presente decreto.
- (3) Nel caso in cui un comune rinuncia dall'espletamento di determinata mansione e gli altri comuni concordano, che il numero degli impiegati pubblici non venga modificato, il comune che rinuncia, allo scadere dell'anno di bilancio, nel quale è stata presentata la dichiarazione di rinuncia, in conformità al primo comma del presente decreto, e a seguito di aver corrisposto tutti gli obblighi, insorti entro la conclusione dell'anno di bilancio, non ha obblighi né diritti nei confronti degli impiegati pubblici.
- (4) Se un comune rinuncia all'espletamento di determinata mansione e se gli altri comuni concordano che il numero di impiegati non venga modificato, gli altri comuni possono accordare anche di acquisire gli impiegati pubblici immediatamente e non alla conclusione dell'anno di bilancio. In questo caso il comune che in conformità al primo comma del presente articolo rinuncia all'espletamento di determinata mansione, deve corrispondere tutti gli obblighi entro il termine, stabilito dai comuni nell'accordo di cui al presente comma.
- (5) Nel caso in cui il numero di impiegati pubblici sia eccedente per gli altri comuni, il singolo comune garantisce i diritti per ogni impiegato eccedente nella proporzione vigente in relazione all'inclusione del singolo comune nel momento in cui l'impiegato diventa eccedente.
- (6) Il comune che rinuncia all'espletamento di una delle mansioni che svolge per lo stesso l'amministrazione congiunta, è tenuto a garantire i mezzi per l'espletamento di detta mansione nella proporzione idonea

per tutti gli obblighi, insorti fino alla conclusione dell'anno di bilancio, nel quale ha presentato la rinuncia in conformità al primo comma del presente articolo ovv. entro il termine, stabilito dai comuni nell'accordo di cui al quarto comma del presente articolo e corrispondere nella stessa proporzione anche le spese di eventuali impiegati eccedenti.

Articolo 25 **(espulsione del comune fondatore)**

- (1) L'ACC può cessare di svolgere i compiti per il comune fondatore a causa della mancata soddisfazione degli obblighi del singolo comune fondatore che non adempie agli obblighi di cui al presente decreto e al contratto di cui all'articolo 5 del presente decreto, e cioè quando l'ammontare degli obblighi maturati supera il 25% dell'obbligo annuale del comune fondatore, come stabilito nel piano finanziario dell'ACC.
- (2) L'ACC riavvia l'espletamento delle mansioni per detto comune quando sono corrisposti tutti gli obblighi maturati.
- (3) Se l'importo degli obblighi maturati e non corrisposti supera l'obbligo annuale del comune fondatore, come stabilito nel piano finanziario dell'ACC, detto comune fondatore viene espulso dall'ACC. Per l'espulsione del comune fondatore si applicano in senso le disposizioni dell'articolo 23 del presente decreto.
- (4) Il comune fondatore che si ritira o che viene espulso o rinuncia all'espletamento di singola mansione, deve farsi carico anche dell'esecuzione, recupero o riscossione dei diritti e obblighi che derivano dalle decisioni dell'ACC nei procedimenti amministrativi e nei procedimenti sanzionatori, se la singola pratica rientra nella sua competenza territoriale. Quest'ultimo vale anche nei casi in cui l'ACC cessa l'attività.

Articolo 26 **(cessazione dell'ACC)**

- (1) I Consigli comunali dei comuni fondatori approvano il decreto relativo alla cessazione dell'ACC, in cui si abolisce l'ACC e si stabiliscono gli obblighi in merito agli impiegati pubblici dell'ACC, la copertura degli obblighi, le spese di eventuali impiegati pubblici eccedenti, la suddivisione del patrimonio, le spese di cessazione ed eventuali altri rapporti e si stabiliscono i termini per l'attuazione delle singole attività.
- (2) Per stabilire i rapporti di cui al comma precedente del presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del presente decreto.
- (3) Il decreto relativo all'abolizione dell'ACC viene approvato in forma e testo identici da tutti i Consigli comunali.
- (4) In caso di cessazione dell'attività dell'ACC ogni comune fondatore, dal quale erano trasferiti all'ACC impiegati pubblici, riassume gli impiegati pubblici in base alla classificazione dei posti di lavoro, in vigore presso il comune fondatore prima dell'istituzione dell'ACC ovv. in conformità alle necessità del singolo comune fondatore.
- (5) Per gli impiegati pubblici che sono stati assunti dopo l'avvio dell'attività dell'ACC rispondono tutti i comuni fondatori, per i quali gli impiegati pubblici svolgevano i compiti, che possono accordare tra di loro la loro futura assunzione presso il singolo comune fondatore.
- (6) Se nessuno dei comuni fondatori a seguito della cessazione dell'attività dell'ACC non acquisisce gli impiegati pubblici, si applica la legislazione relativa ai rapporti di lavoro.
- (7) Il singolo comune garantisce i diritti di ogni lavoratore nella parte proporzionale, vigente in relazione all'inclusione del singolo comune nel momento in cui l'impiegato pubblico diventa eccedente.
- (8) I diritti e gli obblighi conseguenti alla cessazione dell'ACC si stabiliscono in dettaglio nel contratto di cui all'articolo 5 del presente decreto.

V Disposizioni transitorie e finali

Articolo 27 (avvio dell'attività dell'ACC)

- (1) Entro i due mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, i Sindaci approvano l'atto sull'organizzazione interna e sulla classificazione dei posti di lavoro nell'ACC e il piano dell'organico.
- (2) Entro i prossimi due mesi i Sindaci nominano il dirigente dell'ACC, in conformità alla legge sugli impiegati pubblici.

Articolo 28 (avvio dell'attività dell'ACC)

- (1) L'ACC avvia l'attività quando i comuni fondatori garantiscono i mezzi per l'avvio della stessa, ma comunque entro il 1° luglio 2021.
- (2) Entro il giorno di avvio dell'attività, l'ACC acquisisce gli impiegati pubblici delle amministrazioni comunali dei comuni fondatori che sono classificati in posti di lavoro di funzionari o posti di lavoro tecnici e sono previsti nell'atto sull'organizzazione interna e la classificazione dei posti di lavoro dell'ACC, dove si svolgono i compiti dell'amministrazione comunale che acquisisce l'ACC in base al presente decreto.
- (3) Agli impiegati pubblici di cui al comma precedente si rilasciano le delibere in conformità all'atto sull'organizzazione interna e la classificazione dei posti di lavoro dell'ACC e vengono loro presentati i contratti di lavoro per la sottoscrizione.
- (4) Il giorno di avvio dell'attività l'ACC acquisisce tutte le pratiche aperte dai comuni fondatori rientranti nei settori di lavoro dell'ACC di cui all'articolo 2 del presente decreto.

Articolo 29 (cessazione della vigenza degli atti)

- (1) Il giorno dell'entrata in vigore del presente decreto cessa il vigore di:
 - Decreto sulla sorveglianza comunale del Comune città di Capodistria (Bollettino Ufficiale nn. 22/02 in 27/03),
 - disposizioni del Decreto sull'organizzazione e sulle attribuzioni dell'amministrazione del Comune città di Capodistria (Gazzetta Ufficiale della RS n. 61/19), che determinano l'organizzazione di attuazione dei compiti dell'amministrazione comunale del Comune città di Capodistria che passano all'ACC in conformità al presente decreto,
 - disposizioni del Decreto sull'organizzazione e le attribuzioni dell'amministrazione del Comune di Isola (Bollettino Ufficiale del Comune di Isola nn. 8/2007, 1/2010 e 19/2011, 12/15), che determinano l'organizzazione di attuazione dei compiti dell'amministrazione comunale del Comune di Isola che passano all'ACC in conformità al presente decreto,
 - disposizioni del Decreto sulla costituzione, l'organizzazione e i settori di attività dell'Amministrazione comunale del Comune di Ancarano (Gazzetta Ufficiale della RS nn. 17/15, 63/16 e 12/17), che determinano l'organizzazione di attuazione dei compiti dell'amministrazione comunale del Comune di Ancarano che passano all'ACC in conformità al presente decreto.
- (2) A prescindere dal comma precedente del presente articolo, i decreti di cui al comma precedente si applicano fino all'inizio dell'attuazione dei compiti in conformità al primo comma dell'articolo 27 del presente decreto.

Articolo 30
(entrata in vigore del decreto)

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo all'ultima pubblicazione nei Bollettini Ufficiali dei comuni fondatori.

Prot. n.: 032-1/2020
Capodistria,

Comune città di Capodistria
Il Sindaco
Aleš Bržan

Prot. n.:
Isola,

Comune di Isola
Il Sindaco
Danilo Markočič

Prot. n.:
Pirano,

Comune di Pirano
Il Sindaco
Đenio Zadković

Prot. n.:
Ancarano,

Comune di Ancarano
Il Sindaco
Gregor Strmčnik